



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 55/19 DEL 29.11.2005

Oggetto: Borse di studio per lo svolgimento di tesi di laurea sui problemi della cooperazione allo sviluppo e di collaborazione internazionale (Art 9 L. R. 11 aprile 1996 n. 19 e L.R. 21.04.2005, n. 8. Criteri e modalità di erogazione. Esercizio finanziario 2005 – Cap. 11149 UPB S 11067. Euro 200.000.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che nel bilancio regionale 2005 è stato ripristinato lo stanziamento del capitolo 11149-00 (UPB S11067), con un importo di euro 200.000, finalizzato a dare attuazione all'art. 9 della legge regionale 11 aprile 1996 n. 19, avente per oggetto "Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale".

Il citato articolo 9, comma uno, della predetta legge prevede l'istituzione di borse di studio in favore dei giovani residenti nell'isola o figli di emigrati sardi all'estero ovvero giovani provenienti dai Paesi in via di sviluppo, iscritti in università aventi sede nella regione, che svolgano tesi di laurea finalizzate alla migliore conoscenza dei problemi della cooperazione allo sviluppo e della collaborazione internazionale; la norma stabilisce inoltre, che il numero, l'ammontare e le modalità di erogazione delle borse siano determinati annualmente dalla Giunta regionale.

La gestione delle borse di studio è stata affidata agli Enti regionali per il Diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) in applicazione della deliberazione n. 61/63 del 30.12.1996 che aveva anche stabilito i criteri di massima cui gli E.R.S.U dovevano attenersi nell'assegnazione delle borse.

L'Assessore propone, in considerazione della positiva gestione da parte degli Enti per il Diritto allo Studio, che anche per il corrente anno lo stanziamento regionale di Euro 200.000 venga ripartito tra i due E.R.S.U, proporzionalmente al numero degli studenti iscritti nelle Università degli Studi di Cagliari e Sassari, nella misura rispettiva del 65% all'ERSU di Cagliari (euro 130.000) e del 35% all'E.R.S.U di Sassari (euro 70.000) i quali conseguentemente, cureranno l'aspetto gestionale.

Propone inoltre, che con la presente deliberazione vengano stabiliti gli importi delle borse e i criteri cui gli E.R.S.U dovranno attenersi:

Ammontare e numero delle borse

- tesi con ricerche da effettuarsi in Italia fino ad un massimo di 2.000 euro ciascuna;



- tesi con ricerche da effettuarsi all'estero fino ad un massimo di 5.000 euro ciascuna.

Il numero definitivo delle borse verrà determinato dai due E.R.S.U nei limiti della dotazione finanziaria assegnata. Per le attività di ricerca da svolgersi all'estero, l'entità delle borse, entro i limiti sopra indicati, potranno essere determinate dagli E.R.S.U, in misura articolata sulla base del costo della vita dei Paesi sedi delle attività di ricerca, nonché del periodo di permanenza necessario per lo svolgimento della stessa.

Modalità di gestione del programma

Gli ERSU dovranno disciplinare le modalità di presentazione delle domande, nell'ambito del programma annuale secondo i seguenti indirizzi:

- a) emissione di apposito bando cui possono partecipare gli studenti laureandi iscritti dal penultimo anno di corso fino al secondo anno fuori corso (vecchio ordinamento), studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso (nuovo ordinamento), sia per la laurea triennale che per la laurea specialistica ;
- b) formazione della graduatoria degli aventi diritto sulla base della valutazione dei contenuti del progetto di tesi in rapporto agli obiettivi indicati nella legge, nonché dell' ISEE e del merito scolastico;
- c) erogazione di un'anticipazione del 50% al momento della concessione del beneficio e del restante 50% a ultimazione della tesi di laurea della quale, dovrà essere prodotta obbligatoriamente una copia su supporto informatico. Tale elaborato dovrà essere consegnato alla Regione per consentirne la pubblicazione sul sito www.conoscere.it quale materiale da utilizzare per ulteriori attività di ricerca;
- d) incompatibilità delle borse con qualsiasi altro contributo monetario erogato o dall'ERSU o dall'Università per finalità analoghe, con possibilità di opzione per eventuale altro contributo più favorevole;
- e) il contributo potrà essere concesso solo una volta nell'arco della carriera scolastica.

Per l'assegnazione delle borse di studio verrà costituita, presso ciascun E.R.S.U., una commissione esaminatrice composta da un rappresentante dello stesso Ente, un rappresentante dell'Università e un rappresentante dell'Assessorato della Pubblica Istruzione.

La Giunta regionale,

Udita la proposta formulata dall'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL

Visto il parere di legittimità espresso sulla proposta di Deliberazione del Direttore Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione;

Visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

- di approvare il piano di ripartizione della somma di euro 200.000 tra gli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari e Sassari, per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 9 della L.R. 11 aprile 1996 n°19, nonché i criteri e le modalità di erogazione;
- di dare atto che la spesa complessiva di euro 200.000 graverà sul cap.11149 (UPB S11067) del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2005.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru